



Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Lettera di informazione Numero 21

1. LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA GOVERNATIVA DI ESAME DELLE LEGGI REGIONALI: NON CI SONO SOLO LE IMPUGNATIVE.

Quanto al procedimento di impugnazione delle leggi regionali, con la legge costituzionale n. 3/2001, si è proceduto alla riformulazione dell'art. 127 della Costituzione che si inserisce nel quadro della riforma del Titolo V che ha ampliato l'autonomia regionale. L'eliminazione dell'impugnazione preventiva e della conseguente possibilità di impedire l'entrata in vigore della legge regionale difatti ha determinato il venir meno della negoziazione tra il Governo e le Regioni circa le modifiche da apportare ai testi legislativi regionali, costituendo probabilmente una delle cause del significativo aumento della conflittualità tra lo Stato e le Regioni. Una parte rilevante delle pronunce rese ogni anno dalla Corte costituzionale è, infatti, attualmente riferibile ai giudizi promossi in via principale dallo Stato e dalle Regioni. Peraltro, con legge n. 131 del 2003, si è stabilito che la legittimazione a impugnare le leggi o gli atti aventi forza di legge dello Stato innanzi alla Corte costituzionale appartiene a ciascuna Regione con ricorso del Presidente della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, previa deliberazione della Giunta regionale. Nello stesso modo e negli stessi termini può essere impugnata la legge di un'altra Regione, sebbene in tal caso il ricorso debba essere notificato al Presidente della Giunta regionale interessata oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri. In modo sostanzialmente speculare è previsto che le leggi regionali possano essere impuginate (in via principale) dallo Stato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 127 Cost.), precisandosi che l'impugnativa non ha, comunque, carattere obbligatorio.

La delibera di impugnazione è un atto politico di esclusiva competenza del Governo. A tal riguardo, la Corte costituzionale:

a) Con sentenza n. 33/1962 chiarisce che il ricorso per conflitto di attribuzione e' proposto *per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa. Attesa l'importanza dell'atto e gli effetti costituzionali e amministrativi che questo può produrre la proposizione del ricorso, in tali casi, debba essere preceduta da deliberazione, rispettivamente, del Consiglio dei Ministri o della Giunta regionale, è esigenza non soltanto formale, ma sostanziale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente regionale sono gli organi rappresentativi del Governo dello Stato e, rispettivamente, della Regione, e attribuendosi ad essi la legittimazione attiva ad agire dinanzi alla Corte costituzionale si adempie bensì ad una esigenza di natura formale, ma, sostanzialmente, occorre che sia preceduta dalla determinazione dei membri del Governo o dei componenti la Giunta regionale, e ciò per l'importanza dell'atto e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che l'atto stesso può produrre;*

LXXVI
delle norme di
attuazione



SOMMARIO

| | |
|--|----|
| 1. LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA GOVERNATIVA DI ESAME DELLE LEGGI REGIONALI: NON CI SONO SOLO LE IMPUGNATIVE. | 1 |
| 2. DETTAGLIO REGIONALE LEGGE N.1 DEL 16/1/2024 | 3 |
| 3. DETTAGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 3/2/2024 | 8 |
| 4. IL PNRR DEL MEZZOGIORNO | 12 |
| 5. LA POPOLAZIONE ITALIANA SECONDO L'ISTAT | 13 |
| 6. LA BANCA D'ITALIA E LA AUTONOMIA DIFFERENZIATA | 14 |
| 7. LEGGI IMPUGNATE | 15 |
| 7. LA BIBLIOTECA | 26 |

b) Con sentenza n. 54/1990 ha affermato che la previa delibera del Consiglio dei ministri trova la sua giustificazione *in un'esigenza non di natura formale, ma di sostanza, connessa all'importanza dell'atto di impugnativa della legge e alla gravità dei suoi possibili effetti di natura costituzionale*;

La Corte ha, di conseguenza, precisato che *deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione, poiché l'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico, comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso (cfr. sentenza n. 166 del 2021)*. Sicché, il Consiglio dei ministri, pur in presenza di una legge in contrasto con la Costituzione (ad esempio, quella di proroga dei commissari dei liberi consorzi), non ha l'obbligo giuridico di ricorrere al giudizio di costituzionalità, neanche quando già esiste una sentenza sulla medesima controversia.

Si segnala, per completezza, che in data 23 ottobre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante *Esame delle leggi delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione. Razionalizzazione dell'attività istruttoria del Governo, con l'obiettivo di riduzione del contenzioso e di promozione di forme di collaborazione fra Stato e Regioni*.

Il Presidente della Corte costituzionale ha più volte invitato tutti gli attori istituzionali a riflettere sulla necessità di apprestare più efficaci meccanismi di prevenzione e risoluzione dei conflitti. Infatti, un'ulteriore modalità di deflazione del contenzioso già in uso, ispirata al principio di leale collaborazione, si realizza anche tramite tavoli di concertazione preventiva al fine di limitare le impugnative tramite accordi formali o informali (c.d. attività di *moral suasion*). Le amministrazioni delle regioni o delle province autonome possono richiedere al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri di avviare un confronto con le amministrazioni statali competenti, prima dell'approvazione di leggi regionali o provinciali di particolare complessità o delicatezza. In tal caso, le amministrazioni competenti sono invitate dal Dipartimento a voler comunicare il parere di competenza entro il termine di volta in volta fissato dal Dipartimento medesimo.

La decisione della Corte di “decidere”.

In merito alla possibilità della Corte costituzionale di decidere sulle leggi della Regione Siciliana, si evidenzia come la stessa non si rifugi esclusivamente nel *self-restraint*, *ma, di fronte anche a casi complicati, si avventuri sul terreno della decisione, affrontando problemi di notevolissima complessità*. Un esempio molto significativo è costituito dalle competenze finalistiche. Si tratta delle competenze definite, anziché attraverso l'indicazione del rispettivo ambito d'incidenza, mediante la fissazione dello scopo che sono chiamate a perseguire. Le scelte compiute dal nostro Giudice delle leggi sono estremamente significative. Esso, in particolare, pur non assumendo un atteggiamento di pedissequa deferenza nei confronti del legislatore nazionale cerca di non usurpare lo spazio che deve essere riservato agli attori politici. La Corte, in particolare, sembra raggiungere un compromesso tra la consapevolezza di non poter procedere direttamente a certe decisioni (e, quindi, il *self-restraint*) e la necessità di dare attuazione al disegno costituzionale nell'unico modo che ritiene, allo stato, possibile.

In linea di principio (Corte costituzionale, sentenza n. 356/1996):

- a) le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali;
- b) le leggi si dichiarano costituzionalmente illegittime, perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali.

2. DETTAGLIO LEGGE REGIONALE

Legge di stabilità regionale 2024-2026. (16-1-2024)

Regione:Sicilia

Estremi:Legge n.1 del 16-1-2024

Bur:n.3 del 20-1-2024

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 11-3-2024 / **Impugnata**

La legge della regione Siciliana n. 1 del 16/01/2024 recante “Legge di stabilità regionale 2024-2026”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

Articolo 8 – “Benefici retributivi a favore del personale dipendente di cui all'articolo 87 del CCRL 2016-2018”

La disposizione in esame, al comma 1, prevede che, in conformità alle disposizioni dei commi 869 e 959 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, gli incrementi di cui all'articolo 87 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana - triennio normativo ed economico 2016-2018, previsti in sostituzione dell'elemento perequativo di cui alla lettera b) del comma 440 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, sono finanziati a regime nell'ambito del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 del medesimo comparto. Al comma 2 dispone, inoltre, che per le finalità del precedente comma 1, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021 sono integrate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, di un importo pari a 4,3 milioni di euro, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale (Missione 1, Programma 10, capitolo 212017). Al riguardo, in via preliminare, va evidenziato che l'accordo tra Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo, sottoscritto il 16 ottobre 2023, contiene l'impegno della Regione siciliana finalizzato al contenimento della spesa di personale, al netto dei rinnovi contrattuali nei limiti previsti per il medesimo periodo a livello nazionale, incluso il trattamento accessorio e, sulla base del predetto impegno di contenimento di tale importante componente della spesa corrente, come contropartita, il nuovo accordo ha previsto la ripresa delle assunzioni a tempo indeterminato di personale sia del comparto sia con qualifica dirigenziale, con tassi di sostituzione delle cessazioni di servizio superiori, per il triennio 2023-2025, al 100% del turn over. Ciò posto, la disposizione in esame determina un aggiramento del limite finanziario cui sono sottoposti i fondi per il trattamento accessorio del personale previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, ed anche la conseguente violazione del punto 10), dell'accordo tra Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo, sottoscritto il 16 ottobre 2023, nella parte in cui prevede l'impegno della Regione siciliana a contenere le spese di personale nei limiti dei rinnovi contrattuali previsti per tutti i comparti di contrattazione nazionale (Funzioni centrali, Funzioni locali, Sanità, Istruzione e ricerca).

La norma in esame stanziava 4,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta agli stanziamenti già effettuati con le leggi regionali n. 10/2021 e n. 35/2021 relativi all'incremento medio a regime del 3,78% da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale per il triennio 2019-2021, unitamente anche ad altri stanziamenti previsti nell'ambito della stessa legge regionale, come di seguito indicati:

- articolo 6, euro 1.668.946 sulla base della percentuale dello 0,22% prevista quale incremento dei fondi per il trattamento accessorio dall'articolo 1, comma 604, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio statale 2022);
- articolo 7, euro 3.410.095 sulla base della percentuale dell'0,55% prevista per la riforma degli ordinamenti professionali dall'articolo 1, comma 612, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio statale 2022).

Lo stanziamento di 4,3 milioni a decorrere dall'anno 2024 fuoriesce dall'accordo Stato Regione siciliana, in quanto le motivazioni addotte fanno riferimento all'elemento perequativo una tantum introdotto nei contratti collettivi di lavoro nazionali riferiti al triennio 2016-2018 con oneri a carico delle risorse contrattuali di tale triennio, che con specifico finanziamento disposto dall'articolo 1, commi 869 e 959, della legge n. 178/2020 è stato reso strutturale con inclusione nel trattamento fondamentale con la tornata contrattuale 2019-2021. Nel caso, invece, dell'articolo 87 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana del triennio 2016-2018 richiamato dalla norma regionale, tale clausola negoziale non ha istituito un analogo elemento perequativo una tantum, ma con criteri nettamente diversi dai contratti collettivi nazionali ha incrementato l'"indennità di amministrazione" (componente fissa mensile della retribuzione) con la corrispondente diminuzione delle risorse per il trattamento accessorio appostate nel "Fondo per risorse decentrate" di cui all'articolo 90 del medesimo CCRL (somme destinate alla produttività da erogarsi all'esito delle risultanze del sistema di valutazione della performance); operazione sulla quale la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Sicilia, in sede di rapporto di certificazione del CCRL 2016-2018, ha espresso le proprie perplessità ed osservazioni anche se di natura non ostativa. Stante quanto sopra, risulta evidente che lo stanziamento di 4,3 milioni di euro previsto dalla norma regionale in esame non è finalizzato, come nei contratti collettivi nazionali, a reintegrare le risorse contrattuali utilizzate per l'elemento perequativo una tantum a valere sulle risorse che la finanza pubblica ha destinato ai rinnovi contrattuali 2016-2018 (3,78% a regime), ma è destinato a compensare le risorse dirottate dal "Fondo per risorse decentrate" per incrementare l'"Indennità di amministrazione" con ciò aggirando di fatto il vincolo normativo del rispetto del limite finanziario delle somme complessivamente destinate ai trattamenti accessori del personale previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. Sul punto, va rilevato che sia l'"Indennità di amministrazione" sia le risorse del "Fondo per risorse decentrate" assumono natura di componenti del trattamento accessorio come indicato dallo stesso CCRL e oggettivamente confermato dall'applicazione per entrambi i predetti istituti contrattuali delle ritenute previste per i primo 10 giorni di malattia dall'articolo 71 della legge 133 del 2008, che ha introdotto tali trattenute a "ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio".

Anche dal punto di vista dei contenuti tecnici emergono in misura evidente le diverse finalità tra i due istituti economici presi a confronto, in quanto l'elemento perequativo una tantum è stato erogato in misura fortemente decrescente rispetto all'inquadramento giuridico ed economico dei dipendenti arrivando, nel caso del CCNL Funzioni centrali, ad escludere da tale beneficio la maggior parte dei dipendenti inquadrati nella seconda Area funzionale e tutti i dipendenti inquadrati nella terza Area funzionale; ciò proprio per difendere i livelli retributivi più bassi in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 190/2014 (c.d. bonus detrazioni fiscali 80 euro mensili). La norma regionale, invece, con finalità opposte incrementa l'"Indennità di amministrazione" già in godimento in misura significativamente crescente rispetto all'inquadramento giuridico ed economico dei dipendenti, con conseguente maggiore beneficio per i soggetti con inquadramenti medio-alti, ciò ponendosi in evidente antitesi con le finalità di difesa dei livelli retributivi più bassi prevista dai contratti collettivi nazionali e dal citato articolo 1, comma 12, della legge n. 190/2014.

Al fine di evidenziare la diversa finalità della norma regionale rispetto ai contratti collettivi nazionali, vanno richiamati i contenuti attuativi delle rispettive clausole contrattuali che hanno introdotto nella tornata contrattuale 2016-2018 l'istituto dell'elemento perequativo una tantum di cui all'articolo 75 ed allegata tabella D del CCNL Funzioni centrali del 12.2.2018, articolo 66 ed allegata tabella D del CCNL Funzioni locali del 21.5.2018, articolo 78 ed allegata tabella D del CCNL Sanità del 21.5.2018, articolo 37 ed allegata tabella D1 del CCNL Istruzione ricerca del 19.4.2018. Per quanto sopra esposto, la norma regionale in esame non risulta in linea con la previsione contenuta nell'Accordo Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo, in relazione all'impegno assunto di contenere i rinnovi contrattuali del personale regionale nei limiti previsti per il medesimo periodo a livello nazionale, incluso il trattamento accessorio, tenuto conto che la legge di bilancio nazionale è finalizzata al reintegro delle risorse stanziare per la tornata contrattuale 2016-2018 ed utilizzate per l'elemento perequativo una tantum, mentre la disposizione regionale incrementa le risorse destinate al trattamento economico accessorio in violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2107 e, in quanto tali, in misura eccedente agli incrementi previsti per i contratti collettivi nazionali.

Su tale aspetto, per completezza di informazione, si segnala che, successivamente alla sottoscrizione del primo accordo del 14 gennaio 2021, la Regione Siciliana ha legiferato norme in materia di incremento del trattamento accessorio del personale in palese contrasto con le finalità dell'accordo stesso finalizzate al contenimento di tale spesa, ivi incluso il trattamento accessorio, che sono state impugnate per violazione della Cost. e sono state tutte dichiarate incostituzionali dalla Corte con le sentenze sotto riportate:

*Sentenza Corte costituzionale n. 190 depositata il 25 luglio 2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera f) – Indennità trattamento accessorio personale UREGA- e dell'articolo 14 – Ricostruzione trattamento economico personale ex ARRA della legge Regione Siciliana n. 9/2021 (legge di stabilità 2021) nonché dell'articolo 14 – Trattamento accessorio personale Dipartimento Beni Culturali - dichiarata l'illegittimità costituzionale - della legge Regione Siciliana n. 29/2021 (Modifiche alla legge regionale n. 9/2021);

*Sentenza Corte costituzionale n. 200 depositata il 28 luglio 2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge Regione Siciliana n. 28/2021 (Norme in materia di funzionamento del Corpo Forestale) nonché dell'articolo 1, comma 1 (Corpo Forestale) della Legge Regione Siciliana n. 1/2022 (Esercizio provvisorio). Su tale aspetto, si richiamano anche i consolidati orientamenti della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che gli interventi finalizzati al contenimento della spesa pubblica costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, rilevando altresì che “[.....] la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale (Corte Costituzionale - sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007). Alla luce di tutto quanto sopra indicato e per i motivi ivi indicati, va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge regionale in oggetto per violazione dell’articolo 97, primo e secondo comma (in particolare, primo comma che fa riferimento all’equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico), e dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica, confliggendo anche con le norme fondamentali e i criteri stabiliti dalla legge n. 243/2012, in particolare con l’articolo 9 di detta legge, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (Corte Cost. n. 221 del 2013, n. 217 e n. 215 del 2012).

Articolo 25, comma 2 - “Abrogazioni e modifiche di norme”
L'articolo 25, comma 2, attraverso una modifica del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 riconosce, a decorrere dal 20 gennaio 2024 e con applicabilità dal 1° gennaio 2024 (ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, comma I e dell'art. 27, comma 2, della medesima legge), la nuova natura del Centro di formazione (CEFPAS) di Caltanissetta - per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario - quale ente del Servizio sanitario regionale cui la Regione affiderà in maniera centralizzata servizi e funzioni a supporto delle aziende e degli enti che erogano prestazioni sanitarie. Premesso che le funzioni del CEFPAS non sono riconducibili a funzioni sanitarie in senso stretto (cfr. Corte Cost. n. 172/2018) e che gli enti del servizio sanitario nazionale sono già indicati dal legislatore statale all'articolo 19 del decreto legislativo n. 118/2011, l'inclusione del CEFPAS (ente strumentale della Regione Sicilia) nel perimetro sanitario finisce per estendere l'area stessa di tale perimetro, tracciato, peraltro, anche dalla disciplina contabile nazionale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, incidendo, innanzitutto sulle modalità e quantità del finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Tenuto conto che la Corte Costituzionale ha affermato che la disciplina concernente il c.d. «perimetro sanitario» stabilisce le condizioni, non derogabili dalla legislazione regionale, per l'individuazione e l'allocatione delle risorse destinate a garantire i livelli essenziali delle prestazioni (sentenza Corte Cost. n. 132 del 2021.), con conseguente impossibilità di destinare risorse correnti a spese diverse da quelle quantificate per la copertura dei LEA, la norma regionale segnalata si pone in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla norma interposta di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, poiché estende il perimetro sanitario, ponendosi in contrasto con il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, da ritenersi principio di coordinamento della finanza pubblica.

Come già osservato dalla Corte dei Conti con Ordinanza n. 41 del 2023, consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. specialmente, sentenza Corte cost. n. 233 del 2022) ha affermato che la disciplina concernente il c.d. «perimetro sanitario» stabilisce le condizioni, non derogabili dalla legislazione regionale, per l'individuazione e l'allocatione delle risorse destinate a garantire i livelli essenziali delle prestazioni (sentenza Corte Cost. n. 197 del 2019), da cui discende l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi (sentenza Corte Cost. n. 132 del 2021). La norma regionale in esame, invece, non pone in alcun rapporto di immediata e diretta destinazione all'erogazione di servizi sanitari afferenti ai LEA il trasferimento di risorse dal FSR, così da alterare la struttura del perimetro sanitario prescritto dal citato art. 20. Peraltro, l'inserimento del CEFPAS (ente strumentale della Regione Sicilia) nel perimetro sanitario determinerebbe un trattamento contabile derogatorio per tutta una serie di spese, in quanto andrebbe ad essere disciplinato dal titolo II d.lgs. 118/2011. Sotto altro profilo, la norma regionale oggetto di attenzione si pone in contrasto anche con quanto disposto dagli articoli contenuti nel Titolo I - "Ordinamento" del d.lgs. 30/12/1992, n. 502 e con la normativa in materia di Piano di rientro, considerato che il riconoscimento di un ente di diritto pubblico quale ente del SSR potrebbe generare un incremento di costi non quantificato e non compatibile con l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario della regione impegnata nel Piano di rientro.

Ed infatti, tenuto conto che la Regione è impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, qualsiasi intervento messo in campo deve essere valutato in coerenza con il quadro economico programmatico complessivo per il triennio 2022-2024, poiché la vincolatività del Programma operativo di consolidamento e sviluppo è da considerarsi, come noto, espressione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009 (cfr. per tutte Corte Cost. sent. n. 104 del 2013). In tale prospettiva, qualsiasi eventuale modifica della programmazione sanitaria deve passare attraverso un aggiornamento del Programma Operativo 2023-2025, anche e soprattutto allo scopo di valutarne la compatibilità economica, con conseguente previa valutazione dei Ministeri affiancanti.

Inoltre, va ricordato quanto disposto dall'articolo 2, comma 80, della legge 191/2009 in merito alla cogenza degli interventi individuati dal Piano di rientro che sono vincolanti per la Regione obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che possano essere di ostacolo alla piena attuazione del suddetto piano. Infine, la qualificazione compiuta dall'art. 25 della legge regionale di che trattasi, implica il rischio che si configuri per la regione una violazione del divieto di spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La Corte Costituzionale ha, infatti, in più di un'occasione affermato che l'assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie (sentenze n. 142 e n.36 del 2021, e n. 166 del 2020). È stato, altresì, chiarito che i predetti vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (ex plurimis, sentenze n. 36 del 2021, n. 130, n. 62 del 2020 e n. 197 del 2019).

Ne consegue che l'effettuazione di altre spese, in una condizione di risorse contingentate, pone anche il problema della congruità della copertura della spesa "necessaria" (art. 81, terzo comma, Cost.), posto che un impiego di risorse per prestazioni "non essenziali" verrebbe a ridurre corrispondentemente le risorse per quelle essenziali. Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati, va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale in oggetto per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione alla norma interposta di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché, sotto altro profilo, alla norma di cui all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, per violazione del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, da ritenersi principio di coordinamento della finanza pubblica. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la legge regionale in parola, negli articoli sopra indicati, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

3. DETTAGLIO LEGGE REGIONALE

Disposizioni varie e finanziarie (3-2-2024)

Regione:Sicilia

Estremi:Legge n.3 del 3-2-2024

Bur:n.7 del 3-2-2024

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 26-3-2024 / **Impugnata**

La legge della regione Siciliana n. 3 del 03/02/2024 recante "Disposizioni varie e finanziarie", presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale. L'articolo 49 "Adeguamento delle rette sanitarie per i soggetti fragili" riconosce, al fine di fronteggiare maggiori costi derivanti dall'esercizio delle funzioni rese dalle strutture riabilitative (articolo 26 L. 833/78), dalle comunità terapeutiche assistite nonché dalle residenze sanitarie assistenziali e dei centri diurni per i soggetti autistici, l'adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle medesime strutture nella misura del 7% a valere sui fondi del SSR, previo rispetto dei CCNL sottoscritti dalle OOSS maggiormente rappresentative. Al comma 2, invece, per le medesime ragioni è riconosciuto un adeguamento tariffario pari al 2% per le prestazioni rese dai Centri Dialisi.

Sono ignoti i criteri di calcolo utilizzati per la definizione dell'adeguamento tariffario nella misura del 7% a valere sui fondi del SSR e le relative fonti dati utilizzate, mancando elementi informativi sufficienti per valutare la correttezza dell'adeguamento tariffario. Non è nemmeno possibile valutarne la coerenza con il programma operativo e la cornice economico-finanziaria dello stesso. Si rammenta che le regioni, in coerenza con la legislazione vigente, possono riconoscere variazioni tariffarie, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del SSR e nel rispetto della normativa specifica in materia tariffaria cui devono sottostare le regioni in piano di rientro.

Pertanto, tale art. 49, al comma 2, contrasta con l'articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502 del 1992 e s.m.i. il quale, con riferimento alla definizione del sistema di calcolo delle tariffe, prevede che le stesse siano determinate sulla base della rilevazione dei costi standard di produzione di un campione rappresentativo di soggetti erogatori pubblici e privati. Si richiede pertanto l'impugnativa dell'articolo 49, comma 2, per contrasto con l'articolo 81 e 117, terzo comma, della Costituzione in materia di copertura delle leggi di spesa e coordinamento della finanza pubblica. Si ricorda che la regione è sottoposta a piano di rientro sanitario e al comma 80 art 2 della legge 191/2009. Articolo 57 - L'articolo in esame, al comma 6, prevede che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 175/2016, relativo alla determinazione dei compensi massimi degli organi delle società controllate, agli enti di cui al comma 2 della citata norma, si applicano le disposizioni di cui al DPCM n. 143/2022. Al riguardo, premesso che non risulta chiaro il richiamo agli "enti" di cui al comma 2 del medesimo art. 11 del d.lgs. 175/2016, laddove tale comma fa invece riferimento all'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, qualora con la disposizione in esame si intenda estendere l'applicabilità del regolamento in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici, recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, agli organi amministrativi delle società pubbliche sottoposte a vigilanza e/o controllo della Regione, va rilevato che la norma, ponendosi in contrasto sia con la normativa primaria di cui all'art. 1, comma 596 delle legge n. 160/2009, richiamato in premessa dal citato DPCM - che esclude espressamente le società dall'ambito di applicazione della disciplina regolamentare - sia con l'art. 11, comma 7, del TUSP, recante la disciplina transitoria nelle more dell'emanazione del decreto di cui al predetto comma 6, presenta profili di incostituzionalità, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, lettera l) che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, quale la disciplina in tema di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati, va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 57, comma 6, della legge regionale in oggetto per contrasto con art. 117, secondo comma, Cost. in materia di ordinamento civile, in relazione all'art. 1, comma 596 delle legge n. 160/2009 ed all'art. 11, comma 7, del D.lgs. n. 175 del 2016.

L'articolo 71 "Norme in materia di strutture specialistiche accreditate al SSR", commi 1 e 2, modificano il comma 15 dell'art. 5 della precedente legge regionale n. 9 del 2020 in materia di prestazioni extra budget estendendo la disciplina ivi dettata al settennio 2020-2026. La precedente norma regionale, di fatto, dettava previsioni, per il periodo 2020-2022, volte a fronteggiare esigenze peculiari proprie del periodo dell'emergenza pandemica, esigenze che, peraltro, hanno poi trovato adeguata risposta a livello statale nelle previsioni dell'art.4, commi 5 bis e 5 ter del decreto legge n. 34/2020 convertito con la legge n.77 del 17/07/2020, come modificato ed integrato dall'art 19 - ter del Decreto Legge 28/10/2020, n.137 convertito in legge 18/12/2020, n.176. La disposizione regionale nell'estendere la disciplina dettata dalla precedente legge regionale genera criticità sia in termini di contrasto con il Piano di rientro sia nel senso di poter generare un incremento di costi non quantificato e non compatibile con l'equilibrio economico sanitario della regione. In relazione al comma 1, relativo alle "prestazioni extra-budget", la disposizione è illegittima per violazione dell'articolo 8-sexies del D. Lgs n. 502/1992 e pertanto si chiede l'impugnativa per contrasto con l'articolo 81 e 117 della Costituzione. Si ricorda che la Regione è sottoposta a Piano di rientro sanitario e si richiama l'attenzione sul comma 80 dell'articolo 2 della legge 191/2009. Con riferimento al comma 3, la norma - laddove prevede il riconoscimento a strutture private accreditate della "parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura" - si pone in contrasto con l'articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992 che non consentono la remunerazione dei fattori produttivi delle strutture private accreditate con il SSR. La disposizione in esame è pertanto illegittima per contrasto con l'articolo 81 e 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992 quale norma interposta. Si ricorda che la regione è sottoposta a piano di rientro sanitario e al comma 80 art 2 della legge 191/2009. Articolo 83, comma 2 - Con riferimento ai commissari straordinari e commissari liquidatori degli ATO, prevede l'assunzione in capo alla Regione di oneri non quantificati per le spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni svolte e per le altre spese eventualmente sostenute e documentate. Al riguardo, nel premettere che gli oneri non sono quantificati, si segnala che non si hanno elementi per valutare la congruità della copertura finanziaria degli oneri individuata mediante le risorse disponibili in bilancio a valere sulla Missione 9, Programma 4, Capitolo 242533. Tale disposizione va pertanto impugnata per violazione dell'articolo 81 della Costituzione che pone, al terzo comma, un vincolo di copertura finanziaria delle leggi di spesa.

L'articolo 138, al comma 1, prevede che i limiti di spesa destinati al personale degli enti del SSR sono aumentati annualmente del 15% per garantire il funzionamento delle case della comunità e degli ospedali di comunità, in linea con gli obiettivi del PNRR. Al riguardo, circa le previsioni di cui al comma 1, si osserva che l'art. 1, comma 244 della legge n. 213/2023, per il potenziamento dell'assistenza territoriale, ha ulteriormente incrementato la spesa massima autorizzata ai sensi dell'art. 1, comma 274, della legge n. 234/2021, di 250 milioni di euro per il 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, a valere sul finanziamento del SSN, demandando ad apposito decreto interministeriale il riparto delle risorse fra regioni e province autonome, anche tenendo conto degli obiettivi PNRR. Per le già menzionate finalità - e tenuto conto delle stabilizzazioni del personale di cui all'art. 1, comma 268, lettera b), della legge 234/2021, all'art. 4, comma 9 - *septiesdecies*, del dl 198/2022 e all'art. 13, comma 1-*bis*, del dl 34/2023 - il comma 2 prevede un ampliamento delle piante organiche in conformità alla direttiva attuativa dell'Assessorato regionale della salute - dipartimento per la pianificazione strategica prot. Servizio 1/n. 24514. In relazione al citato ampliamento delle piante organiche, le regioni per quanto attiene le spese per il personale soggiacciono (ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019) a specifici parametri di spesa. In ogni caso la norma regionale interviene autonomamente sulla normativa nazionale in merito al contenimento del costo del personale ex art. 11 del decreto-legge n. 35/2019. Ciò in quanto il richiamato art. 11 del decreto-legge n. 35/2019 prevede un incremento annuo del 10% dell'incremento del FSR rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, in merito ai citati "limiti di spesa destinati al personale degli enti del SSR", l'attuazione della predetta norma nazionale si innesta nell'ambito degli adempimenti che i competenti Tavoli tecnici valutano al fine dell'accesso alla quota premiale del FSR. Infine, il più volte richiamato art. 11 del decreto-legge n. 35/2019 dispone già eventuali incrementi, del 5%, qualora "emergano obiettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA". La norma regionale in esame, intervenendo autonomamente sulla normativa nazionale in merito al contenimento del costo del personale ex art. 11 del decreto-legge n. 35/2019, si pone in contrasto con l'art. 81 e 117, terzo comma, Cost. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la legge regionale in parola, negli articoli sopra indicati, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

4. IL PNRR DEL MEZZOGIORNO

“Da alcune valutazioni effettuate dalla Svimez a seguito delle modifiche recentemente apportate” al Pnrr, “la quota Sud si attesterebbe ora al 37,7%, valore un po’ inferiore alla “clausola del 40%” a favore delle regioni del Mezzogiorno prevista dall’articolo 2 comma 6-bis della legge 108/2021. Pertanto, nonostante l’aumento della dotazione finanziaria complessiva del Piano, le risorse destinate al Mezzogiorno si ridurrebbero dai 75,1 miliardi di euro indicati lo scorso maggio a 70,6 miliardi”. È quanto evidenzia la Svimez nel report “Dove vanno le Regioni italiane – previsioni 2023-2025”. Inoltre, “vi è un’importante modifica qualitativa all’interno del nuovo Piano.

Circa il 57% delle risorse originariamente volte al finanziamento di investimenti infrastrutturali è stata riprogrammata verso interventi di sussidio a favore delle imprese. La decisione di optare per quest’ultimi, pur comprensibile sulla base della loro maggiore rapidità di spesa e della maggiore semplicità e flessibilità concessa dalla Commissione europea, rischia tuttavia di rafforzare il processo di divergenza territoriale tra strutture produttive. Il ricorso a schemi di incentivazione automatica ha come conseguenza, infatti, che le risorse a supporto della trasformazione digitale e verde delle imprese siano allocate in base alla dinamica “spontanea” delle richieste giudicate ammissibili, che a sua volta riflette la distribuzione delle imprese attive e dei relativi investimenti nelle diverse macroaree. Di conseguenza, i territori ove l’imprenditorialità è meno diffusa accedono in misura molto limitata a questi incentivi”.

La Svimez sottolinea che “ad ogni modo, il Piano, anche in questa nuova formulazione, si conferma una grande occasione per l’Italia e per le regioni meridionali in particolare. Limitatamente a quest’ultime, le risorse del Pnrr (investimenti e contributi ove localizzabili) dovrebbero rappresentare, nel 2023, poco meno del 50% di tutti gli investimenti pubblici nell’area per salire a quasi 2/3 nel 2025”.

Per saperne di più: <https://www.ripartelitalia.it> <https://lnx.svimez.info/svimez>

5. LA POPOLAZIONE ITALIANA SECONDO L'ISTAT

A scattare la fotografia della popolazione nel nostro Paese sono gli indicatori demografici dell'anno 2023 pubblicati dall'Istat. Al 1 gennaio 2024, rileva l'ISTAT, la popolazione residente presenta un'età media di 46,6 anni, in crescita di due punti decimali (circa tre mesi) rispetto al 1 gennaio 2023. La popolazione ultrasessantacinquenne, che nel suo insieme a inizio 2024 conta 14 milioni 358mila individui, costituisce il 24,3% della popolazione totale, contro il 24% dell'anno precedente. Aumenta il numero di ultraottantenni, i cosiddetti grandi anziani: con 4 milioni 554mila individui, quasi 50mila in più rispetto a 12 mesi prima, questo contingente ha superato quello dei bambini sotto i 10 anni di età (4 milioni 441mila individui).

Questo rapporto, che è ora sotto la parità, era di 2,5 a 1 venticinque anni fa e di 9 a 1 cinquanta anni fa. Diminuiscono inoltre gli individui in età attiva e i più giovani: i 15-64enni scendono da 37 milioni 472mila (63,5% della popolazione totale) a 37 milioni 447mila (63,5%), mentre i ragazzi fino a 14 anni di età scendono da 7 milioni 344mila (12,4%) a 7 milioni 185mila (12,2%). Il Centro e il Nord, caratterizzati da una struttura di popolazione relativamente più anziana, presentano una proporzione di giovani (0-14 anni) rispettivamente pari al 12,1% e all'11,8%. Nel Mezzogiorno la quota è invece del 12,5%, ancora la più alta pur se in calo. La Liguria è la regione più anziana, con una quota di over 65enni pari al 29% e una di ultraottantenni del 10,3%. Seguono il Friuli-Venezia Giulia (27,1% e 9,2%) e l'Umbria (27% e 9,3%). La regione con le percentuali più basse di ultrasessantacinquenni e ultraottantenni è la Campania (20,9% e 5,6%), seguita dal Trentino-Alto Adige (22,1% e 7,2%) e dalla Sicilia (23,2 e 6,6%). Il numero stimato di ultracentenari (individui di 100 anni di età e più) raggiunge a inizio 2024 il suo più alto livello storico, superando le 22mila e 500 unità, oltre 2mila in più rispetto all'anno precedente.

Non si ferma il crollo delle nascite: nel 2023 sono sei i neonati ogni mille abitanti. Dai dati provvisori, risulta che i nati sono 379mila, con un tasso pari al 6,4 per mille (in diminuzione rispetto al 6,7 per mille dell'anno precedente). In un anno si contano 14mila bimbi nati in meno. Ma la diminuzione è notevole se si guarda al 2008, ultimo anno in cui c'è stato un aumento delle nascite: 197mila neonati in meno (-34,2%). Il numero medio di figli per donna scende da 1,24 nel 2022 a 1,20 nel 2023, avvicinandosi sempre più al minimo storico di 1,19 registrato nel lontano 1995. Maglia nera per la fecondità resta la Sardegna, stabilmente sotto il livello di un figlio per donna per il quarto anno consecutivo. Il tasso scende ulteriormente nel 2023 a 0,91 contro lo 0,95 del 2022. Conferme anche in cima alla classifica con il Trentino-Alto Adige che resta al primo posto (anche se passa dal 1,51 del 2022 al 1,42). Seguono Sicilia e Campania, con un numero medio rispettivamente pari a 1,32 e 1,29. Nelle tre regioni, inoltre, ci sono le neomamme più giovani della Penisola. In discesa anche i decessi: 661mila nel 2023, pari all'8% in meno rispetto al 2022. Il calo della mortalità si traduce in un cospicuo balzo in avanti della speranza di vita che si porta a 83,1 anni, allungandosi di sei mesi.

E la popolazione tende a invecchiare. L'età media al 1 gennaio è di 46,6 anni, in crescita di due punti decimali (circa tre mesi) in un anno. Gli over 65 costituiscono il 24,3% della popolazione totale, contro il 24% dell'anno precedente. Aumenta anche il numero di over80 ed è record di ultracentenari che raggiungono il più alto livello storico, superando quota 22mila e 500. La Liguria è la regione più anziana, con una quota di over 65 pari al 29%.

La popolazione, resta quasi stabile grazie alle immigrazioni dall'estero. Al primo gennaio 2024 i residenti sono 58 milioni 990mila unità, in calo di 7mila unità rispetto alla stessa data dell'anno precedente (-0,1 per mille abitanti).

Nel Mezzogiorno la variazione è negativa (-4,1 per mille), al Nord, invece, aumenta del 2,7 per mille ed è stabile quella del Centro (+0,1 per mille). Il calo demografico è più sensibile nelle aree interne del Mezzogiorno dove ha interessato quattro Comuni su cinque. I dati sollevano preoccupazioni in quanto, ad esempio, il calo demografico determinerà una spesa sanitaria crescente perché la popolazione attiva continua a calare, coinvolgendo la tenuta del sistema previdenziale.

INDICATORI DEMOGRAFICI - ANNO 2023

Natalità in discesa, mortalità in forte calo: sei neonati e 11 decessi per 1.000 abitanti.

Più immigrati e meno emigrati dell'anno precedente: il saldo migratorio netto sale da +261mila nel 2022 a +274mila nel 2023.

Calo demografico più sensibile nei Comuni delle Aree interne del Mezzogiorno: variazione di circa il 5 per mille in meno sull'anno precedente; riduzione della popolazione in quattro comuni su cinque.

Popolazione residente straniera in crescita: 5 milioni e 308mila individui al 1° gennaio 2024, +166mila sull'anno precedente.

Per saperne di più: www.istat.it

6. LA BANCA D'ITALIA E LA AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Nell'approssimarsi delle votazioni della Camera dei deputati sul testo pervenuto dal Senato, la Banca d'Italia, in audizione, torna sul tema della autonomia differenziata, presentando una memoria alla I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni).

Gli emendamenti introdotti al Senato - annota la Banca - hanno apportato miglioramenti al DDL sull'autonomia differenziata. In un contesto caratterizzato dalla riattivazione delle regole di bilancio europee (che peraltro assegneranno un ruolo cruciale alla capacità di prevedere e controllare con precisione le dinamiche di medio periodo della spesa) e dal persistere di ampi ritardi in alcune regioni del Paese, le implicazioni dell'attuazione dell'autonomia differenziata non possono che essere valutate con la massima prudenza ed attenzione, considerando in modo esauriente rischi e opportunità.

Per saperne di più:

"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"

<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/memorie/memorie-2024/Memoria-27-marzo-2024-disegno-di-legge-C-1665.pdf>

7. LEGGI IMPUGNATE.

| LEGGI IMPUGNATE DAL GOVERNO NAZIONALE IN RELAZIONE ALLE LEGGI APPROVATE DALL'ARS NEL PERIODO DI RIFERIMENTO | | | | |
|--|------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| Anno | Leggi approvate | Leggi oggetto di impugnativa ex art. 127 Cost. | Rapporto numerico | Percentuale leggi impugnate |
| 2018 | 20 | 4 | 4/20 | 20% |
| 2019 | 26 | 9 | 9/26 | 35% |
| 2020 | 31 | 9 | 9/31 | 29% |
| 2021 | 31 | 16 | 16/31 | 52% |
| 2022 | 14 | 9 | 9/14 | 64% |
| 2023 | 9 | 1 | 1/9 | 11% |
| 2024 | 5 | 2 | 2/5 | 40% |

Aggiornata al 3 aprile 2024

| IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2019 | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|---|
| NR. RICORSO | LEGGE REGIONALE | OGGETTO | DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE |
| 26/2019 | 16/12/2018 n.24 | Variazioni del bilancio di previsione 2018-2020 | 14/02/2019 | Sentenza n.130/2020 <u>accoglie</u> in parte ricorso |
| 54/2019 | 22/02/2019 n.1 | Legge di stabilità regionale (artt.14-23) | 18/04/2019 | Sentenza n.194/2020 (accoglie ricorso) e sentenza n.199/2020 (accoglie in parte ricorso) |
| 81/2019 | 6/05/2019 n.5 | Ambiente- autorizzazione paesaggistica | 11/07/2019 | Sentenza n.160/2021 <u>accoglie</u> in parte ricorso (art.8) |
| 90/2019 | 7/06/2019 n.8 | Turismo nautico | 31/07/2019 | Sentenza n.161/2020 respinge ricorso |
| 99/2019 | 19/07/2019 n.13 | Legge stabilità regionale | 19/09/2019 | Sentenza n.16/2021 accoglie in parte ricorso (artt.4 e 13) - sentenza n. 156/2021 accoglie in parte ricorso (artt. 5 e 6) |
| 106/2019 | 6/08/2019 n.14 | Collegato legge finanziaria 2019 P.A. | 03/10/2019 | Sentenza n.235/2020 accoglie ricorso e dichiara illegittimi (artt.3,7,11) |
| 110/2019 | 6/08/2019 n.15 | Collegato autonomie locali | 03/10/2019 | Sentenza n.279/2021 dichiara inammissibile ricorso |
| 114/2019 | 16/10/2019 n.17 | Collegato disposizioni varie | 12/12/2019 | Sentenza n.25/2021 accoglie in parte ricorso |

| IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2020 | | | | |
|---|-----------------|--|-------------------------------------|---|
| NR. RICORSO | LEGGE REGIONALE | OGGETTO | DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE |
| 14/2020 | 28/11/2019 n.19 | Rideterminazione assegni vitalizi | 23/01/2020 | Sentenza n.44/2021 accoglie ricorso |
| 12//2020 | 28/11/2019 n.21 | Riordino assistenza aree pediatriche | 29/01/2020 18/12/2020 | Ordinanza n.13/2021 dichiara estinto il ricorso |
| 48/2020 | 3/03/2020 n.4 | Disposizioni in materia cimiteriale | 29/04/2020 | Ordinanza n.94/2021 dichiara estinto ricorso |
| 58/2020 | 12/05/2020 n.9 | Legge di stabilità regionale 2020-2022 | 13/07/2020 | Sentenza n.147/2022 respinge ricorso |
| 89/2020 | 20/07/2020 n.16 | Norme sul Corpo Forestale Regionale | 10/09/2020 | Sentenza n.226/2021 in parte accoglie e in parte dichiara estinto ricorso |
| 96/2020 | 11/08/2020 n.17 | Riordino Istituto Zooprofilattico Sperimentale Siciliano | 07/10/2020 | Sentenza n.234/2021 accoglie ricorso |
| 97/2020 | 13/08/2020 n.19 | Norme per il governo del territorio | 17/10/2020 | Ordinanza n.222/2021 dichiara estinto ricorso |
| 103/2020 | 14/10/2020 n.23 | Modifiche di norme in materia finanziaria | 10/12/2020 | Sentenza n.156/2021 accoglie ricorso |

| IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2021 | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|---|
| NR. RICORSO | LEGGE REGIONALE | OGGETTO | DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE |
| 8/2021 | 3/12/2020 n.29 | Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana | 09/02/2021 | Sentenza n.226/2021 accoglie il ricorso |
| 17/2021 | 28/12/2020 n.33 | Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario | 26/02/2021 | Sentenza n. 165/2023 Accoglie il ricorso e dichiara illegittimità costituzionale dell'intera legge |
| 18/2021 | 30/12/2020 n.36 | Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie | 26/02/2021 | Ordinanza n.55 /2022 dichiara estinto il processo |
| 25/2021 | 3/02/2021 n.2 | Intervento correttivo L.R. n.19/2020- Norme sul governo del territorio (art.12) | 13/04/2021 | Sentenza n.135/2022 accoglie in parte ricorso |
| 26/2021 | 17/02/2021 n.5 | Norme in materia di enti locali | 15/04/2021 | Sentenza n.70/2022 accoglie in parte il ricorso |
| 27/2021 | 4/03/2021, n.6 | Disposizioni per crescita del sistema | 11/05/2021 | Sentenza n.39/2022 accoglie ricorso |

| | | | | |
|---------|------------------|--|------------|--|
| | | produttivo regionale | | |
| 33/2021 | 15/04/2021, n. 9 | Legge di stabilità regionale | 17/06/2021 | Sentenza n.190/2022 dichiara illegittimità cost. artt. 5, 14, 50, 53, 54, 55, 56, 57; estinto processo per art. 41; Sentenza n. 84/2023 dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 36 |
| 43/2021 | 26/05/2021 n. 12 | Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano | 22/07/2021 | Sentenza n.201/2022 |
| 54/2021 | 21/07/2021 n. 17 | Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime | 23/09/2021 | Sentenza n.108/2022 accoglie ricorso |
| 51/2021 | 21/07/2021 n. 18 | Modifica L.R. 24/2020 (disturbo gioco d'azzardo-DGA) | 23/09/2021 | Ordinanza n.49/2023 dichiara estinto il processo. |
| 56/2021 | 29/07/2021 n. 19 | Modifica L.R. 16/2016 (compatibilità costruzioni in aree sottoposte a vincolo) | 23/09/2021 | Sentenza n. 252/2022 dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1; Ordinanza n.134 /2022 dichiara inammissibile intervento di Legambiente Sicilia APS |
| 58/2021 | 29/07/2021 n. 20 | Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme | 29/09/2021 | Ordinanza n. 38/2023 dichiara estinto il processo. |

| | | | | |
|---------|---------------------|--|------------|---|
| 60/2021 | 29/07/2021 n. 21 | Disposizioni in materia di agroecologia e concessioni demaniali marittime | 29/09/2021 | Sentenza n.160/2022 accoglie in parte ricorso (artt. 3,6,18); dichiara non fondata questione di legittimità (art. 4) |
| 61/2021 | 29/07/2021 n. 22 | Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime | 29/09/2021 | Sentenza n.155/2022 accoglie in parte ricorso (artt. 11 e 12); dichiara non fondata questione di legittimità art. 7 |
| 63/2021 | 6/08/2021 n. 23 | Modifiche a L.R. 16/2016. Disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica | 07/10/2021 | Sentenza n.90/2023 accoglie in parte il ricorso; dichiara illegittimità costituzionale degli artt. 4, 6, 10, 20, comma 1, lett. b, art. 37, comma 1, lett. a, c, d, |
| 67/2021 | 24/09/2021 n. 24 | Disposizioni per settore forestazione | 24/11/2021 | Ordinanza n. 55/2023 dichiara estinto il processo; Sentenza n.89/2023 ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti |

| IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2022 | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------------------|--|
| NR. RICORSO | LEGGE REGIONALE | OGGETTO | DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE |
| 6/2022 | 19/11/2021 n. 28 | Norme in materia di funzionamento del Corpo Forestale Regione Siciliana | 21/01/2022 | Sentenza n. 200/2022 Dichiara illegittimità cost. degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Siciliana 28/2021 |
| 8/2022 | 26/11/2021 n. 29 | Modifiche alla L.R. n.9/2021. Disposizioni varie | 31/01/2022 | Sentenza n.190/2022 dichiara illegittimità cost. art. 14; Sentenza n.84/2023 Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 |
| 19/2022 | 27/12/2021 n. 35 | Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023 | 24/02/2022 | Sentenza n.84/2023 Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35 |

| | | | | |
|---------|---------------------|---|------------|--|
| 29/2022 | 21/01/2022 n. 1 | Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022 | 28/03/2022 | Sentenza n.61/2023 dichiara illegittimità cost. art. 10; Sentenza n.200/2022 Dichiara illegittimità cost. art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 |
| 33/2022 | 18/03/2022 n. 2 | Disposizioni in materia di edilizia | 17/05/2022 | Sentenza n.90/2023 dichiara illegittimità cost. art. 1, comma 1, lett. h, art. 8, comma 1, lett. b. |
| 34/2022 | 18/03/2022 n. 3 | Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale D.o.C.g. Modifiche alla L.R. 28 marzo 1995 n.22 | 17/05/2022 | Sentenza n.75/2023 rigetta il ricorso |
| 39/2022 | 8/04/2022 n. 6 | Istituzione giornata memoria terremoto di Messina 1908 | 06/06/2022 | Ordinanza n. 117/2023 dichiara estinto il processo |
| 40/2022 | 13/04/2022 n. 8 | Istituzione giornata memoria eruzione dell'Etna 1669 | 06/06/2022 | Sentenza n.64/2023 dichiara illegittimità artt. 4 e 4-bis |
| 45/2022 | 12/05/2022 n. 12 | Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea | 14/07/2022 | Ordinanza n. 187/2023 dichiara estinto il giudizio per rinuncia |
| 48/2022 | 25/05/2022 n. 13 | Legge di stabilità regionale 2022- 2024 (artt. 3-12- 13-14-15-18) | 21/07/2022 | Sentenza n.76/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 53, 55 e |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>91; Sentenza n. 80/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. a) e b), della LR n. 16/2022 <u>ed</u>, in via consequenziale, dell'art. 3, comma 1, della LR n. 13/2022;</p> <p>Sentenza n. 84/2023, dichiara l'illegittimità dell'art. 13, comma 22, della LR n. 13/2021;</p> <p>Sentenza n. 92/2023: dichiara illegittimità costituzionale art. 13, commi 6 e 68;</p> <p>Sentenza n. 147/2023 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 11, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024);</p> <p>2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15, lettera b), numero 1), della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;</p> <p>3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 32, della</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|---------|---------------------|---|------------|---|
| | | | | <p>legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;</p> <p>4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 93, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;</p> <p>5) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera d), numero 1), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 - come modificato dall'art. 13, comma 58 l.r. 16/2022;</p> <p>6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 90, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022</p> |
| 71/2022 | 03/08/2022 n. 15 | Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo | 29/09/2022 | <p>Sentenza n.121/2023</p> <p>Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, e dell'art. 34</p> |

| | | | | comma 1 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022 |
|---------|---------------------|--|------------|--|
| 48/2022 | 10/08/2022 n. 16 | Modifiche alla Legge regionale 25 marzo 2022, n.13 e alla Legge regionale 25 maggio n.14 variazioni al bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024. Disposizioni varie. | 21/07/2022 | <p>Sentenza n.80/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. a) e b), della LR n. 16/2022 e, in via consequenziale, dell'art. 3, comma 1, della LR n. 13/2022</p> <p>Sentenza n. 136/2023: dichiara illegittimità costituzionale dell'art.13 commi 43, 71 e 108</p> <p>Sentenza n. 155/2023:</p> <p>1) dichiara illegittimità costituzionale art. 13, comma 92;</p> <p>2)dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 11;</p> <p>3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 20, 21 e 57;</p> <p>4)dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera l);</p> <p>5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 20, 21 e 57;</p> <p>6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 57</p> |

| IMPUGNATIVE LEGGI REGIONE SICILIANA ANNO 2023 | | | | |
|---|-----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| NR. RICORSO | LEGGE REGIONALE | OGGETTO | DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE |
| 17/2023 | 22/02/2023 n. 2 | Legge di stabilità regionale 2023-2025 | 20/04/2023 | |

6. LA BIBLIOTECA**BIBLIOTECA DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA****NUOVE ACQUISIZIONI 2023 - 2024**

| AUTORE CURATORE | TITOLO | EDITORE | ANNO DI PUBBLICAZIONE | NOTE |
|--|--|---------------------------|--------------------------|--|
| I. PORTELLI (A CURA DI) | I RAPPORTI STATO – REGIONE: UNA RIFLESSIONE | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2022 | COLLANA "QUESTIONI CONTEMPORANEE" |
| M. D'ANGELOSANTE | LA DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI TRA POTERE E PRASSI | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2022 | COLLANA "ORIZZONTI DEL DIRITTO PUBBLICO" |
| AA.VV. | REATO COLPOSO | GIUFFRÈ | 2022 | COLLANA "ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO" – I TEMATICI |
| AA.VV. | CONTRATTO | GIUFFRÈ | 2022 | COLLANA "ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO" – I TEMATICI |
| G.P. DOLSO D. ROSSI (A CURA DI) | 1920-2020 UN SECOLO DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2022 | COLLANA "RICERCHE GIURIDICHE" |
| P. OTRANTO | DALLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA GIUSTIZIALE ALLE ADR DI DIRITTO PUBBLICO | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2023 | COLLANA "STUDI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA" |
| AA.VV. | METAMORFOSI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO. LIBER AMICORUM PER NINO LONGOBARDI | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2023 | FUORI COLLANA |
| R. BIN F. FERRARI (A CURA DI) | IL FUTURO DELLE REGIONI | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2023 | FUORI COLLANA |
| A. CARMINATI | OLTRE LA LEALE COLLABORAZIONE. AL CROCEVIA DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALI DEGLI ORGANI DELLO STATO | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2020 | COLLANA "RICERCHE GIURIDICHE" |
| S. SEPE | STORIA DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA (1861-2017) | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2018 | FUORI COLLANA |
| J. SOLÉ TURA M. CARRILO, M. DELLA MORTE, M.A. GLIATTA (A CURA DI) | NAZIONALITÀ E NAZIONALISMO IN SPAGNA AUTONOMIE FEDERALISMO E AUTODETERMINAZIONE | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2016 | COLLANA "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE - DIPARTIMENTO GIURIDICO – TRADUZIONI" |

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|------|---|
| C. FELIZIANI | IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NAZIONALE IN CONTRASTO CON IL DIRITTO EUROPEO | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2023 | COLLANA "PERCORSI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO" |
| A.M. CHIARIELLO | LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DI TUTELA DELLA BIODIVERSITA' NELLA PROSPETTIVA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2022 | COLLANA " PERCORSI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO" |
| F. MARTINES | GENESI E PROSPETTIVE DELL'ACQUISIZIONE SANANTE | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2023 | COLLANA " PERCORSI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO" |
| V. BRIGANTE | GARANZIE DELLA FORMA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2022 | COLLANA "CONTRIBUTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO" |
| F. SUCAMELI | IL GIUDICE DEL BILANCIO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2022 | COLLANA "NUOVE AUTONOMIE – MONOGRAFIE" |
| M. MELONI | SUL PREFETTO E SUL MINISTERO DELL'INTERNO Primi risultati di una ricerca bibliografica | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2019 | COLLANA "IL GRIFONE" |
| A. CIERVO | LE METAMORFOSI DELL'ORDINE PUBBLICO NELL'ESPERIENZA COSTITUZIONALE ITALIANA | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2023 | COLLANA "CRITICA OPERATIVA – STUDI DI DIRITTO COSTITUZIONALE" |
| CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA | "IMMAGINI DI LEGALITA'" – MOSTRA DI ARTI VISIVE 1948-2018 CELEBRAZIONE DEI 70 ANNI DELLA CORTE DEI CONTI | LA TIPOGRAFICA DI BONURA ANTONINO | 2018 | IN COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO DONAZIONE |
| F. D'ANGELO (A CURA DI) | LE FUNZIONI DI CONTROLLO IN SICILIA. FONTI E DOCUMENTI NEL 150° ANNIVERSARIO DELLA CORTE DEI CONTI | ASSOCIAZIONE NO PROFIT MEDITERRANEA | 2013 | MEDITERRANEA: RICERCHE STORICHE. FONTI E DOCUMENTI DONAZIONE |
| C. FELIZIANI | IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NAZIONALE IN CONTRASTO CON IL DIRITTO EUROPEO | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2023 | COLLANA "PERCORSI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO" |
| M.C. AMOROSI | L'ORDINE PUBBLICO TRA TUTELA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI ED EMERGENZA | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2022 | COLLANA "CRITICA OPERATIVA. STUDI DI DIRITTO COSTITUZIONALE" |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|------|--|
| A. CIERVO | LE METAMORFOSI DELL'ORDINE PUBBLICO NELL'ESPERIENZA COSTITUZIONALE ITALIANA | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2023 | COLLANA "CRITICA OPERATIVA. STUDI DI DIRITTO COSTITUZIONALE" |
| O. PINI | IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO | WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM | 2016 | COLLANA "CISR – CENTRO ITALIANO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA" |
| G.G. CARBONI | IL REGIONALISMO IDENTITARIO | WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM | 2019 | COLLANA "CISR – CENTRO ITALIANO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA" |
| A. CATELANI | L'ORDINAMENTO REGIONALE | CEDAM | 2006 | VOLUME <u>TRENTOTTESIMO</u> - "TRATTATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO" diretto da GIUSEPPE SANTANIELLO |
| F. LANCHERSTER R. D'ORAZIO (A CURA DI) | I COSTITUENTI DELLA SAPIENZA (ATTI DEL CONVEGNO – ROMA 30 NOVEMBRE 2017) | WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM | 2017 | COLLANA "QUADERNI DI NOMOS – LE ATTUALITA' NEL DIRITTO" |
| F. LANCHERSTER R. D'ORAZIO (A CURA DI) | GLI ORGANI COSTITUZIONALI DI CONTROLLO NELLA STORIA COSTITUZIONALE REPUBBLICANA (ATTI DEL CONVEGNO IN MEMORIA DI GIUSTINO D'ORAZIO) | WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM | 2017 | COLLANA "QUADERNI DI NOMOS – LE ATTUALITA' NEL DIRITTO" |
| A. AQUARONE | L'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO TOTALITARIO | EINAUDI | 2008 | COLLANA "BIBLIOTECA EINAUDI – STORIA" DONAZIONE |
| B. LEONI | LA LIBERTA' E LA LEGGE | LIBERILIBRI | 2010 | COLLANA "OCHE DEL CAMPIDOGLIO" DONAZIONE |
| F. DI MASCIO A. NATALINI | PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – TRADIZIONI, PARADIGMI E PERCORSI DI RICERCA | IL MULINO | 2022 | COLLANA "ITINERARI" DONAZIONE |
| R. DAVID | I GRANDI SISTEMI GIURIDICI CONTEMPORANEI | CEDAM | 1973 | SECONDA EDIZIONE ITALIANA DONAZIONE |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|------|---|
| G. RADBRUCH | LO SPIRITO DEL DIRITTO INGLESE | GIUFFRE' | 1962 | COLLANA "CIVILTA' DEL DIRITTO" DONAZIONE |
| M.C. MASCAMBRUNO | IL PREFETTO 1 - DALLE ORIGINI ALL'AVVENTO DELLE REGIONI | GIUFFRE' | 1988 | COLLANA "QUADERNI DI STUDI SENESI" DONAZIONE |
| R. URSI | LE STAGIONI DELL'EFFICIENZA - I PARADIGMI GIURIDICI DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE | MAGGIOLI EDITORE | 2016 | COLLANA "ORIZZONTI DEL DIRITTO PUBBLICO" DONAZIONE |
| ANFACI - ANNALI PREFETTIZI | LA MEMORIA PER L'OGGI | WOLTERS KLUWER ITALIA CEDAM | 2015 | VOLUME I DONAZIONE |
| ACCADEMIA BELLE ARTI DI PALERMO | VIRGO FIDELIS- STORIA DEI CARABINIERI IN SICILIA DAL 1860 AD OGGI | OFFICINE GRAFICHE SOC. COOP. | 2022 | CATALOGO MOSTRA DONAZIONE |
| M. CALIGIURI (A CURA DI) | ENRICO MATTEI E L'INTELLIGENCE PETROLIO E INTERESSE NAZIONALE NELLA GUERRA FREDDA | RUBETTINO | 2022 | DONAZIONE |
| M. GOTOR | L'ITALIA NEL NOVECENTO DALLA SCONFITTA DI ADUA ALLA VITTORIA DI AMAZON | EINAUDI | 2022 | DONAZIONE |
| G. LAURICELLA G. GUADALUPI | LO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA | GIUFFRE' | 2010 | DONAZIONE |
| L. CODOGNO G. GALLI | CRESCITA ECONOMICA E MERITOCRAZIA | IL MULINO | 2022 | COLLANA "SAGGI" DONAZIONE |
| G. SICILIANO | DI CUORE E DI CORAGGIO | RIZZOLI | 2020 | DONAZIONE |
| P. CAPROSSI (A CURA DI) | W LE REGIONI? | RUBETTINO | 2019 | RAPPORTO SUL RATING PUBBLICO |
| P. CAPROSSI (A CURA DI) | LE REGIONI COSA NON SAPPIAMO | RUBETTINO | 2023 | RAPPORTO |
| C. MOSCA | IL PREFETTO Rappresentante dello Stato al servizio dei cittadini | RUBETTINO | 2010 | DONAZIONE |
| M. PENNISI C. SAMMARTINO | DIALOGO SULLA CORRUZIONE Giustizia e legalità impegno per il bene comune | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2019 | COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE |

| | | | | |
|--|--|--|------|--|
| M. MELONI | SUL PREFETTO E SUL MINISTERO DELL'INTERNO Primi risultati di una ricerca bibliografica | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2019 | COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE (seconda copia) |
| M. VIROLI | L'ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2020 | COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE |
| ANFACI | LE SFIDE DELLA LEGALITA' CONVENIENTE. Per una pedagogia civile | ANFACI Associazione Nazionale Funzionari Amministrazione Civile dell'Interno | 2015 | ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE MILANO 26/27 GIUGNO 2015 |
| M.I. FINLEY D.MACK SMITH C. DUGGAN | BREVE STORIA DELLA SICILIA | EDITORI LATERZA | 2021 | COLLANA "BIBLIOTECA UNIVERSALE LATERZA" |
| A. CARUSO | BREVE STORIA DELLA SICILIA | NERI POZZA EDITORE | 2023 | COLLANA "I COLIBRI" |
| ANFACI | SVILUPPO ECONOMICO E MODELLI SOCIALI PER UNA GOVERNANCE CHE ASSICURI COESIONE E DIRITTI. IL CONTRIBUTO DEL PREFETTO | BONCOMIA UNIVERSITY PRESS | 2010 | ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE – NOVEMBRE 2009 DONAZIONE |
| A. BUONCRISTIANO | RICOSTRUIRE LO STATO | LAURUS ROBUFFO | 2005 | DONAZIONE |
| S. SEPE (A CURA DI) | I PREFETTI IN ETA' REPUBBLICANA | IL MULINO | 2007 | DONAZIONE |
| G. TOSATTI | STORIA DEL MINISTERO DELL'INTERNO. Dall'Unità alla regionalizzazione | IL MULINO | 2009 | COLLANA "RICERCA" DONAZIONE |
| M. MERIGGI | GLI STATI ITALIANI PRIMA DELL'UNITA' | IL MULINO | 2002 | UNIVERSALE PAPERBACK DONAZIONE |
| L. FALCO, A. GIANNELLI, C. GUERCIO, A. ORTOLANI, I. PORTELLI, F. ROMANO, C. SILVESTRO F. TANCREDI M. VALENTINI | STORIE DI COMMISSARI PREFETTIZI | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2018 | COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE |
| C. DI MARTINO | LE LEGGI RETROATTIVE | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2023 | COLLANA "LE NUOVE AUTONOMIE" |
| G. POLI | I PRINCIPI NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO: TRACCE DI UN CAMBIAMENTO IN CORSO | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2023 | COLLANA "RICERCHE GIURIDICHE" NUOVISSIMA SERIE |

| | | | | |
|--|---|---|------|--|
| ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - IX LEGISLATURA | LE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SICILIANO - La recente evoluzione della problematica nelle norme emanate dal 1975 e negli schemi in itinere | SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI DELL'ARS ARTI GRAFICHE ARENNA PALERMO | 1983 | "QUADERNI" A CURA DEL SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI DELL'ARS N. 18 DONAZIONE |
| ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - IX LEGISLATURA | LA SICILIA E LE ALTRE REGIONI A STATUTO SPECIALE DAVANTI AI PROBLEMI DELLE AUTONOMIE DIFFERENZIATE | SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI DELL'ARS ARTI GRAFICHE A. RENNA PALERMO | 1984 | "QUADERNI" A CURA DEL SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI DELL'ARS N. 20 DONAZIONE |
| ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - IX LEGISLATURA | PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI USI DELLE RISORSE IDRICHE NELLA REGIONE SICILIANA | SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI DELL'ARS SIACE GRAFICA PALERMO | 1984 | "QUADERNI" DEL SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI DELL'ARS N. 21 DONAZIONE |
| C. SANGALLI M. TRABUCCHI (A CURA DI) | ETA' ANZIANA: TEMPO DI DIRITTO E RESPONSABILITA' | IL MULINO | 2023 | COLLANA "PERCORSI" DONAZIONE |
| A. GIUBILEI | DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA E GARANZIA DELLA COSTITUZIONE Omissioni e inerzia del legislatore dinanzi alla Corte Costituzionale | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2023 | COLLANA CRISPEL UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE - SEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO ED EUROPEO MONOGRAFIE |
| M. MORI CON F. GIBERTI PREFAZIONE DI G. NEGRI | M.M. Nome in codice UNICO | LA NAVE DI TESEO EDITORE - MILANO | 2023 | COLLANA "LE POLENE" DONAZIONE |
| M. CALIGIURI (A CURA DI) | ENRICO MATTEI E L'INTELLIGENCE Petrolio e interesse nazionale nella guerra fredda | RUBETTINO EDITORE | 2022 | COLLANA DEL LABORATORIO SULL'INTELLIGENCE DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA DONAZIONE |
| P. LAPORTA | RAFFICHE DI BUGIE A VIA FANI Stato e BR sparano su Aldo Moro | AMAZON ITALIA LOGISTICA SRL | 2023 | DONAZIONE |
| PM. BUSETTA | IL COCCODRILLO SI È AFFOGATO Mezzogiorno: cronache di un fallimento annunciato e di una possibile rinascita | RUBETTINO EDITORE | 2018 | COFANETTO DONAZIONE |
| P. M. BUSETTA PREFAZIONE DI A. GIANNOLA | IL LUPO E L'AGNELLO Dal mantra del Sud assistito all'operazione verità | RUBETTINO EDITORE | 2021 | COFANETTO DONAZIONE |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|------|--|
| P. M. BUSETTA PREFAZIONE DI M. VILLONE POSTFAZIONE DI G. SAVATTERI | LA RANA E LO SCORPIONE Ripensare il Sud per non essere né emigranti né briganti | RUBETTINO EDITORE | 2023 | COFANETTO DONAZIONE |
| E. CHELI | COSTITUZIONE E POLITICA Appunti per una nuova stagione di riforme costituzionali | IL MULINO | 2023 | |
| A. MANZELLA PREFAZIONE DI G. AMATO | PASSAGGI COSTITUZIONALI | IL MULINO | 2023 | COLLANA "PERCORSI" "DIRITTO" |
| U. ALLEGRETTI | STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA Popolo e istituzioni | IL MULINO | 2014 | COLLANA "SAGGI" |
| M. MORI G. DE DONNO | LA VERITA' SUL DOSSIER MAFIA - APPALTI Storia, contenuti, opposizioni all'indagine che avrebbe potuto cambiare l'Italia | PIEMME MONDADORI LIBRI | 2023 | DONAZIONE |
| F. P. CASAVOLA F. FASOLINO E F. LUCREZI (A CURA DI) PREFAZIONE DI F. PATRONI GRIFFI POSTFAZIONE DI M. VALENTINI | DE RE PUBLICA - I LAICITA' | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2023 | COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE |
| L. ORLANDO INTRODUZIONE DI L. PORTELLI POSTFAZIONE DI G. MELIS | IL POTERE DI COORDINAMENTO ED IL PREFETTO NELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO ITALIANO | EDITORIALE SCIENTIFICA | 2023 | COLLANA "IL GRIFONE" DONAZIONE |
| E. GABRICI E. LEVI | LO STERFI DI PALERMO E LE SUE PITTURE | L'EPOS | 2023 | EDIZIONE SPECIALE PER L'UNIVERSITA' DI PALERMO DONAZIONE |
| G. ROMAGNOLI | AMAZZONI, DIAVOLI E CONQUISTADORES Storia e mito nel teatro barocco | CARLO SALADINO EDITORE | 2008 | 1ª EDIZIONE - FUORI COMMERCIO DONAZIONE |
| M. GUASTELLA | ICONOGRAFIA SACRA A MANDURIA Repertorio delle opere pittoriche (sec. XVI-XX) | BARBIERI EDITORE | 2002 | MIN. PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, CURIA VESCOVILE DI ORIA, REGIONE PUGLIA - ASS. PL - C.R.S.E.C. TA/SS, COMUNE DI MANDURIA DONAZIONE |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|------|--|
| BANCA POPOLARE DI NOVARA | L'ITALIA DELLE REGIONI Emilia-Romagna Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzo | ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI | 2003 | OMAGGIO DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA DONAZIONE |
| G. ZAGREBELSKY | LA LEZIONE | GIULIO EINAUDI EDITORE | 2022 | COLLANA "GLI STRUZZI" NUOVA SERIE DONAZIONE |

SEDE
Palermo
Piazza Principe di Camporeale, 23 - Cap 90138
Tel. 091.7041511
e-mail: comstasicilia@governo.it
pec: comstasicilia@mailbox.governo.it
Sito internet: [Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana](#)

Se non desidera conoscere e restare informato delle attività
del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, per cortesia, mandi
una e-mail all'indirizzo: comstasicilia@governo.it